

STATUTO

STARTING WORK - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO PIAZZALE MONTE
SANTO 4

Numero REA: CO - 304755

Codice fiscale: 03262210135

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep.n. 7.125/4.399

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disciplina dell'impresa sociale, è costituita una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

"STARTING WORK - IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Art. 2 - La società ha sede in Como (CO).

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie, sia in Italia, sia all'estero, ferma la competenza dell'assemblea dei soci per le sedi secondarie.

Art. 3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per tutto quanto si riferisce ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 4 - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga oppure anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

OGGETTO

Art. 5 - La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale ed in assenza di scopo di lucro, dell'attività di impresa di interesse generale e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, diretta ed organizzata per realizzare la finalità previste alle lettere d), g), i), k), l) e p) dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 112/2017 e precisamente l'attività di:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- Percorsi di istruzione secondaria di secondo grado rispetto alle normative vigenti.
- Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, Istruzione Tecnica Superiore e percorsi extra-obbligo scolastico.
- Servizi al lavoro per l'inserimento lavorativo.

Al fine di realizzare la suddetta attività di interesse generale la società potrà:

- 1) fornire agli allievi il materiale per lo svolgimento dell'attività scolastica nonché fornire i prodotti, gli articoli di arredamento e le attrezzature relativi ai corsi attuati;
- 2) fornire servizi di orientamento di base, specialistico e di accompagnamento e sostegno al lavoro;

- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del D. Lgs. 112/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, anche qualificato quale turismo sociale di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001 n. 135, recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D. Lgs. 112/2017.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale attività non prevalente nei limiti previsti dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, ivi comprese le seguenti:

- ricerca ed erogazione di servizi culturali, mediante l'attività di editoria, con specifico riferimento alla stampa, all'edizione, alla produzione, alla pubblicazione, alla diffusione, alla distribuzione ed alla commercializzazione dei seguenti prodotti:

a) libri, riviste, giornali (con l'esclusione dell'attività di edizione di quotidiani), agende, carte geografiche, carte musicali, manifesti, depliant, filmati e produzioni radiotelevisive e cinematografiche e locandine, sia in formato cartaceo che mediante l'utilizzo di mezzi multimediali e simili; la registrazione e duplicazione di CD o DVD, anche musicali, radiofonici, televisivi e cinematografici; di quant'altro inerente ed attinente all'esercizio della stampa e della riproduzione ottica e magnetica; articoli di abbigliamento ed accessori, giochi, giocattoli, oggetti per la casa, gadget pubblicitari;

b) l'acquisizione di programmi e contratti culturali, didattici, musicali, pubblicitari e la loro diffusione per conto di Enti e di privati, l'organizzazione e la gestione di seminari, convegni e concerti; la gestione di siti web;

- la gestione di marchi mediante la concessione di licenze, diritti e concessioni;
- gestione di laboratori artigianali di acconciatura ed estetica, anche con vendita di articoli cosmetici e di profumeria.

La società inoltre può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nei limiti di legge e non a fini di collocamento, in altre società, consorzi, raggruppamenti di interesse economico, associazioni od imprese aventi scopi analoghi, affini, complementari o strumentali rispetto al proprio, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i..

La società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche attività; per il raggiungimento dello scopo sociale intende usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legislativo 112/2017, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano i limiti, gli adempimenti e le previsioni di cui all'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 112/2017.

CAPITALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 25.000 (venticinquemila).

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso, a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opere o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Si applicano i limiti alla eventuale remunerazione previsti

dall'art. 3, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 112/2017.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto Legislativo 112/2017, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Art. 7 - Il capitale sociale è diviso in quote proporzionali al valore dei conferimenti di ciascun Socio.

Art. 8 - Le quote sono nominative ed il loro possesso indica adesione alle presenti norme relative al funzionamento della società.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

I) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio comunicato per iscritto alla società da ciascuno dei soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

II) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra

la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Como, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del 20% al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto I), il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto delle partecipazioni cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

Il prezzo non potrà in ogni caso essere quantificato in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.

III) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

IV) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi i contratti che comportino l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione;
- costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;

- il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi:

a) effettuato a favore di soggetti che siano già soci;

b) di diritti compresi nella partecipazione, quali il diritto di opzione;

- quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione, non è previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma II);

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

V) Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo non sono applicabili:

- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

- quando il trasferimento avvenga da società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

VI) La partecipazione è liberamente trasferibile a causa di morte.

Art. 9 - Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della società;

b) la trasformazione della società;

c) la fusione e la scissione della società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento della sede della società all'estero;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista,

dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta comunicazione al Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto del limite di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/2017.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Deve essere rispettato il principio di non discriminazione ed è riservata all'assemblea dei soci ogni decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

E' esclusa la possibilità di trasferire la quota di controllo o comunque tale da attribuire, in via diretta o indiretta, la direzione e il coordinamento dell'impresa sociale a società costituite da un unico socio persona fisica, a enti con scopo di lucro e ad amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11 - La gestione sociale è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno essere nominati anche fra non soci.

L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca dell'assemblea, qualora l'assemblea non stabilisca un termine preciso di durata in carica.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specifici, in considerazione dell'attività della società, che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

ii) attività professionali o lavorative nel settore dell'impresa sociale;

b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Art. 12 - Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, compresi quelli, a titolo esemplificativo, e non esaustivo di:

- acquistare, vendere, permutare, conferire in società costituite o costituende, beni mobili ed immobili, merci, macchinari, autoveicoli e beni mobili in genere;
- stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) per beni mobili ed immobili, convenendo modalità, termini e condizioni;
- incassare somme da chiunque e comunque dovute alla società;
- fare iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad eventuali diritti di ipoteca legale, anche senza avere incassato il prezzo della vendita;
- assumere obbligazioni cambiarie;
- emettere assegni sui conti correnti postali e bancari della società, nei limiti degli affidamenti concessi; aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, fare depositi ed ogni altra operazione bancaria;
- compiere operazioni di ogni genere presso Dogane, Ferrovie, Imprese di trasporto e navigazione, le Poste, per ritiro di merci, pacchi, pieghi ed anche raccomandati e assicurati, vaglia ed assegni, con rilascio di quietanze;
- compiere operazioni di ogni genere presso istituti bancari, le Tesorerie, l'Istituto di Emissione;
- assumere e licenziare personale;
- stare in giudizio in ogni sede e grado, anche per

revocazione e cassazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti;

- transigere per arbitrati amichevoli compositori;
- nominare e revocare terzi procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- fare tutto quanto ritenuto necessario per il buon andamento della gestione della società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva della assemblea.

Art. 13 - L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione; per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorrerà espresso consenso da parte dell'assemblea dei soci, che delibererà con le maggioranze prescritte dal Codice Civile.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 15 - La legale rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo, qualora nominato.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri ed all'Organo di Controllo con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o con telegramma due giorni prima della riunione nei casi di urgenza.

L'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

La riunione in audioconferenza o in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 17 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a

maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 18 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni ed una indennità per gli spostamenti necessari od opportuni all'espletamento delle loro funzioni.

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare agli Amministratori un compenso annuale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 112/2017.

Agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

Art. 19 - Nella attività di amministrazione deve tenersi conto che i lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 112/2017, i diritti di coinvolgimento nei termini e con le modalità specificate nel suddetto articolo 11 del Dlgs n. 112/2017, nonché nell'eventuale regolamento aziendale che potrà essere redatto con l'accordo dei lavoratori e sottoposto alla approvazione dell'assemblea dei soci.

In ogni caso:

- l'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati;

- eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Il regolamento aziendale disciplina, in particolare, i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci.

DECISIONE DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono assunte in via collegiale con metodo assembleare.

ASSEMBLEA

Art. 20 - Sono riservate alla competenza della assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili ai sensi di legge;
- b) l'approvazione del bilancio sociale;
- c) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione di indennità e compensi per lo stesso;

d) la nomina, ai sensi dell'articolo 10 del citato Decreto Legislativo 112/2017, di uno o più sindaci;
e) la nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 112/2017, del soggetto incaricato della Revisione Legale nel caso la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile;
f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
g) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
h) lo scioglimento, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
i) l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'amministrazione della società;
l) le decisioni su quanto altro è riservato per legge alla sua competenza.

Art. 21 - L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o con le modalità previste nel regolamento dai lavoratori.

Art. 22 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.

Art. 23 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti gli aventi diritto. La scelta della modalità di convocazione di ciascun avente diritto, è fra le seguenti:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) lettera raccomandata a mano;
- c) messaggio telefax;
- d) messaggio di posta elettronica;
- e) posta elettronica certificata.

Per l'utilizzo delle modalità indicate nelle lettere c) e d), l'avente diritto deve avere comunicato alla società il suo numero di fax e/o il suo indirizzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste data e ora ulteriori di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi che non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

Art. 24 - Possono intervenire all'assemblea coloro che:

a) risultino iscritti come soci nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel Registro delle Imprese, alla data in cui è presa la deliberazione;

b) per dichiarazione dell'organo amministrativo, in occasione dell'acquisto della quota sociale, abbiano rispettato il disposto dell'art. 8 del presente statuto in tema di prelazione;

e possono assistere i rappresentanti dei lavoratori, come disciplinato dal regolamento.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona anche non socio esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate tra gli atti della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.

Art. 25 - La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, oppure a persona designata dalla stessa assemblea, la quale nominerà anche un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio, ai sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei

presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 26 - Le deliberazioni assembleari devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, salvo nei casi previsti dalle lettere f), g), h) e i), per i quali occorrerà il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Art. 27 - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e delle norme che regolano il funzionamento della società, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 28 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

BILANCIO ED UTILI

Art. 29 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvederà entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dal Codice Civile e dal citato Decreto Legislativo n. 112/2017 in materia di bilancio.

Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul sito Internet della società, secondo le linee guida adottate con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dalla società.

Art. 30 - Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 112/2017;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D. Lgs 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice

nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 31

Organo di controllo.

L'assemblea dei soci nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

L'organo di controllo ha altresì le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile. Nel caso in cui risultino superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro,

o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco o ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente, nonché a determinare lo specifico compenso per l'attività di revisione legale al soggetto all'uopo incaricato.

L'organo di controllo e, qualora nominato, il soggetto incaricato della revisione legale resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Art. 32 - Controllo dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile.

Art. 34 - Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 33, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 112/2017, in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/2017 secondo la delibera adottata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie a seguito della proposta formulata dall'organo liquidatorio.

Qualora richiesto da specifiche disposizioni, la devoluzione

è subordinata alla preventiva notifica e/o parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 35 - Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 33, con gli effetti di cui all'articolo 2487 ter del Codice Civile.

Art. 36 - Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le società a responsabilità limitata, per quanto compatibili con le previsioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112/2017 ed eventuali e successive sue modificazioni.

F.to Stefano Alborghetti

F.to Alberto Colombo notaio (L.S.)

Imposta di Bollo Assolto in modo virtuale mediante M.U.I. del
22 febbraio 2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma
3 del Dlgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.